

Decreto N **229** del 17 MAG 2010



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

DIREZIONE DISTRETTO BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE

Oggetto: concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006 . Pratica n. 414/CH/P

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta CONCERIA TOLIO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Industriale in Comune di CHIAMPO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTO il parere n. 2523 in data 27/12/2006 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige di Trento, che ai sensi del D.lgs. 152/2006 è vincolante, la concessione è rilasciata per una portata media di 3.76 l/sec;

VISTO il disciplinare n. 112 di registro atti Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione sottoscritto in data 04/05/2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

DECRETA

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA TOLIO SPA P.IVA n.00164110249 con sede a CHIAMPO, via Arzignano il diritto di derivare, mod.med. 0.03760 pari a l/sec 3.76 d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale nel Comune di CHIAMPO.


ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04/05/2010 n 112 di registro atti Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione e verso il pagamento del canone annuo di € 3981,03 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3- Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questa Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione.

Data 17 MAG 2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Luigi Fietta



Modello A - originale

ATTO N. 112 DEL 4 - MAG. 2010



Regione del Veneto
DIREZIONE DISTRETTO BACINO IDROGRAFICO BRENTA - BACCHIGLIONE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale in Comune di CHIAMPO chiesta dalla CONCERTIA TOLIO SPA (C.F. n. 00164110249 P. IVA. 00164110249) con istanza in data 28.06.2002. Pratica n. 414/CH/P

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO ed in base alla quale viene stabilito il canone è fissata nella misura media pari a moduli 0.03760 (l/sec. 3.76) in conformità al parere dell'Autorità di Bacino e come definito nella documentazione tecnica.

L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso Industriale.

ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora a proprio giudizio insindacabile essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con il buon regime della risorsa idrica, e con eventuali nuove opere da eseguire alla difesa della risorsa medesima e ciò senza che possano essere vantate pretese di indennizzi. Affinchè possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, il concessionario provvederà ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo.

Di conseguenza si impegna a consentire e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione dei funzionari dell'Amministrazione concedente. Inoltre, qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, distribuite mediante strutture consortili o comunali, il concessionario sarà tenuto a dotarsene in alternativa alla presente derivazione. Nel caso si tratti di pozzi finestrati sia in falda freatica, che in falde profonde, il concessionario dovrà provvedere ad eseguire lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica. Nel caso si debba mantenere l'emungimento da più falde (compatibilmente con le esigenze di tutela e protezione degli acquiferi profondi) è tenuto a separare i prelievi, eliminando le interconnessioni idrauliche tra le diverse falde e adottare tutte le precauzioni atte ad evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra.

ART. 3 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dovrà eseguire e mantenere in regolare stato di manutenzione tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale della risorsa idrica sotterranea. Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dalla Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta - Bacchiglione. La quantità di acqua concessa dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni o modificazioni e dovrà quindi essere costantemente correlata all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Le camerette ed i locali avanzozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo da contaminazioni ambientali dirette.

La ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese procurarsi dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni da questi stabilite.

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà

essere richiesto all'Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933.

La ditta concessionaria dovrà comunicare entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300,2436,2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 7 (sette) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi o della falda acquifera sotterranea si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere, o di obbligare il concessionario a cementare i pozzi e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 5 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone demaniale pari ad € 3981.03 (euro tremilanovecentoottantuno/03), in conto 2010, calcolato ai sensi della legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiornarsi annualmente in base al tasso di inflazione programmato. Tale canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, comma 6, del T.U. di Legge 11.12.1933 n. 1775.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- Il pagamento dei canoni arretrati a decorrere dal 10.08.1999, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L. 36/1994 che ha dichiarato la pubblicità di tutte le acque;

- il pagamento di una somma pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- il versamento di una somma pari a un quarantesimo del canone, quale contributo idrografico, a termini del II comma, art. 7 del T.U. n. 1775/1933.
- Il versamento delle spese di istruttoria.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le altre spese inerenti alla concessione.

ART. 7 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).


La società utente della derivazione s'impegna a comunicare alla Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta - Bacchiglione, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 8 - DOMICILIO LEGALE


Per ogni effetto di Legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la sede municipale di CHIAMPO.

Il presente disciplinare-tipo è sottoscritto dalla Ditta CONCERIA TOLIO SPA con sede in Comune di CHIAMPO C.F. 00164110249 P. I.V.A. 00164110249.

IL CONCESSIONARIO


 Conceria TOLIO Spa
 Chiampo (Vicenza)
 Vicenza,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

5 **1**

Codice Fiscale **TLOMRA35R08L840A** Sesso **M**

Cognome **TOLIO**

Nome **MARIO**

Luogo di nascita **VICENZA**

Provincia **VI**

Data di scadenza **20/03/2019**

Data di nascita **08/10/1935**

www.servizi.regione.vt.it

EUROPEAN UNION

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



TOLIO

MARIO **08/10/1935**

TLOMRA35R08L840A SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000502362947271 **20/03/2019**

IT